



**PROPOSTA DI ANNULLAMENTO della Procedura per il conferimento del servizio di  
“Prenotazione e gestione delle prenotazioni degli alberghi per il Congresso Nazionale Ordini  
Ingegneri di Italia – Catania 2023”**

**VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 2016;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”, relativamente alle parti ultrattive nel periodo transitorio di applicazione del Codice;

**VISTE** le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio di ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 ed ulteriormente aggiornate, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, al Decreto-legge 32/2019 sopra citato;

**VISTA** e richiamata integralmente la Determina a contrarre n. 7 del 21/02/2023, con la quale **L’Ordine** ha avviato l’iter per procedere ad un eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett a) DL 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;

**VISTE** le richieste di preventivo pubblicate sul sito istituzionale dell’Ordine in data 10/03/2023 relativamente alla prestazione “*Prenotazione e gestione delle prenotazioni degli alberghi per il Congresso Nazionale Ordini Ingegneri di Italia – Catania 2023*”, per il periodo 26/09/2023 – 29/09/2023”.

**CONSIDERATO** che risulta avere formulato il preventivo richiesto la sola società Egadi Resort Tour Operator.

**CONSIDERATO** che nella lettera di richiesta di preventivo di cui alla presente procedura era previsto che “*La presente procedura, non costituisce procedura di gara e resta ferma la possibilità di questo Ordine Professionale di non dare seguito, in qualsiasi momento, all’affidamento del servizio inoltre resta inteso che questo Ordine Professionale si riserva di avviare eventuali negoziazioni con uno o più operatori economici interpellati e ritenuti idonei all’esecuzione della prestazione richiesta senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale, senza che gli O.E. abbiano alcunché a pretendere.*”

**VISTO** comunque l’art. 21 *quinquies* della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in particolare, nella parte in cui prevede che “*nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo*”;

**CONSIDERATO** che dal preventivo pervenuto un solo preventivo dal quale non si evince un miglioramento della base economica presunta dall'amministrazione né risultano offerti ulteriori servizi significativi

**CONSIDERATA** la sopravvenuta necessità di rivedere e rimodulare le valutazioni svolte dalla stazione appaltante in ordine alla definizione dei contenuti del servizio in considerazione anche della necessità di accorpare una pluralità di servizi generando economie di scala;

**RITENUTO**, pertanto, che, alla luce di quanto precede, ricorrono i presupposti per procedere alla revoca della procedura, in forza di quanto espressamente statuito nella lettera di richiesta preventiva e dell'art. 21 quinquies L. n. 241/90 anche in considerazione del fatto che, non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione della stessa, per costante giurisprudenza la stazione appaltante resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato (Cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 107 del 4 gennaio 2019);

Tutto ciò premesso il Responsabile Unico del Procedimento

### **PROPONE**

- Ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito alla formulazione di un preventivo nonché ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la revoca della procedura indetta con determina a contrarre n-7 del 21/02/2023 ad oggetto "*Prenotazione e gestione delle prenotazioni degli alberghi per il Congresso Nazionale Ordini Ingegneri di Italia – Catania 2023*".
- La comunicazione della presente Determinazione di revoca agli operatori concorrenti in gara, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Catania 24/03/2023

**IL RUP**

Ing. Rosario Nunzio Grasso